

Atti in frode ai creditori: mancanza di disclosure in ordine a pagamenti di crediti postergati o a favore di società partecipate

Tribunale di Pordenone, 30 ottobre 2015. Presidente Lucia Dall'Armellina. Estensore Francesco Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo - Atti di frode ex articolo 173 legge fall. - Pagamento di un credito postergato del socio di un significativo credito di società partecipata - Mancanza di adeguata disclosure al fine di consentire l'espressione di un voto informato - Rilevanza

Il pagamento di crediti (nella specie, di un credito postergato del socio e di un significativo credito di società partecipata) nell'imminenza del deposito della domanda di concordato preventivo, che non siano adeguatamente giustificati alla luce della situazione economico finanziaria della debitrice nè dalla controprestazione, che non siano stati oggetto di adeguata disclosure da parte della debitrice al momento della presentazione della domanda di concordato o della formulazione della proposta ai creditori, costituiscono atti in frode ai creditori rilevanti ai sensi dell'articolo 173 legge fall., norma che sanziona non la meritevolezza del debitore, bensì l'abuso informativo, consistente nel non avere questi messo a disposizione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto valutare ai fini dell'espressione del voto.

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Sopravalutazione dei beni - Conseguente impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari - Mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura

Non vi è dubbio che il tema dell'effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo inerisca la cd. Fattibilità economica del piano ed in quanto tale sia devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta. Tuttavia, qualora il commissario abbia l'evidenza di una sopravalutazione dei beni di entità significativa e comunque tale da determinare una prognosi di impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari, il tribunale non può che prendere atto della mancanza dei presupposti per l'ammissione della debitrice alla procedura.

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nella camera di consiglio del 30.10.2015, nelle persone dei magistrati:

- dr. Lucia Dall'Armellina - Presidente

- dr. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel.

- dr. Roberta Sara Paviotti - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della società:

P. S.p.A., con sede legale in **.

* * *

Con ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. depositato in data 9.3.2015, la società P. S.p.A. chiedeva a questo Tribunale la concessione del termine per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f.

Con decreto del 16.3.2015 il Tribunale assegnava il termine, poi prorogato, per il deposito del piano e della documentazione ex art. 161 commi 2 e 3 e nominava il Commissario Giudiziale.

In data 10.7.2015, nel termine concesso, la società depositava la proposta, il piano e la documentazione di legge; in data 16.7.2015 il Tribunale, rilevate carenze suscettibili di comportare l'inammissibilità del ricorso, assegnava il termine ex art.162 fino al 3.8.2015 per il deposito di deduzioni, modifiche ed integrazioni.

Con provvedimento di data 13.8.2015 il Tribunale, presa visione della documentazione integrativa depositata dalla ricorrente, ammetteva la debitrice alla procedura di concordato preventivo.

La proposta prevedeva il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia, dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari, raggruppati in tre distinte classi, nella misura che segue:

Classe 1 Fornitore Gruppo D. 2000 S.p.A. 100%

Classe 2 Banche in chirografo 21,61%

Classe 3 Altri crediti chirografari 21,61%.

In data 19.10.2015 il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione redatta ai sensi dell'art. 172 l.f..

Con provvedimento di data 20.10.2015 il Tribunale, riunito in camera di consiglio, preso atto delle risultanze della relazione commissariale, rilevando "l'alta probabilità di un esito della liquidazione dei beni ceduti decisamente peggiore di quello previsto nel piano posto a base della proposta concordataria, tale da impedire verosimilmente alla società debitrice di soddisfare anche in minima parte il ceto chirografario; nonché l'emersione di condotte suscettibili di comportare la revoca del concordato" invitava la debitrice a comparire, contestualmente all'adunanza dei creditori già fissata per il 28.10.2015, anche ai fini di cui all'art. 173 l.f., disponendo la comunicazione del decreto anche ai creditori.

La debitrice illustrava la propria posizione anche con nota scritta, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.f.

* * *

Sussistono i presupposti per la revoca del decreto di ammissione della debitrice alla procedura di concordato preventivo, a norma dell'art. 173 l.f.

A) GLI ATTI DI FRODE COMPIUTI DALLA DEBITRICE

Le verifiche compiute dal commissario, il cui esito è compendiato nella relazione ex art. 172 l.f., hanno comportato l'emersione di fatti di gestione rilevanti e ad avviso del Collegio qualificabili in termini di atti di frode ex art. 173 l.f.

* * *

Ci si riferisce, in primo luogo, alla restituzione alla Presidente del C.d.A. e socia di P. L. N. di un importo di € 500.000,00 poco più di due mesi prima del deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. Tale somma era stata versata nelle casse sociali dalla N. circa un anno prima, a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad una proposta di acquisto di un immobile della società con termine di efficacia al 31.12.2015.

Ebbene, in data 18.12.2014 la società ha stipulato un contratto di mutuo fondiario con Veneto Banca S.P.A. (con iscrizione ipotecaria sull'opificio di *) ed il capitale ricevuto a mutuo, pari a € 1.300.000,00 (destinato alla creazione della liquidità di cui la società necessitava, come si legge all'art. 1 del contratto), nella medesima data dell'erogazione, 18.12.2014, è stato versato mediante bonifico, per l'importo di € 500.000,00, alla N. (Presidente del C.d.A. nonché sottoscrittrice del contratto di Mutuo in

qualità di legale rappresentante) a titolo di “restituzione di caparra confirmatoria”.

Nella nota depositata a seguito di convocazione ex art. 173 l.f., la società debitrice ha rappresentato che la restituzione della caparra s’inseriva nel disegno, poi non realizzatosi, di ricevere, oltre al mutuo erogato da Veneto Banca, un finanziamento da parte di Mediocredito, che richiedeva l’iscrizione d’ipoteca, tra l’altro, sull’immobile cui era riferita la proposta d’acquisto della N.; proposta che, a quel punto, P. non avrebbe più avuto la possibilità di accettare.

La ricostruzione così offerta, a parte alcuni elementi di inverosimiglianza, non è comunque tale da eliminare l’evidente profilo di illiceità che affligge la condotta intrattenuta.

Si deve in primo luogo rilevare che, con ogni evidenza, la dazione della somma di denaro nel dicembre 2013 da parte della socia è configurabile in termini di finanziamento in favore della società e che tale operazione presentava tutte le caratteristiche che determinano la postergazione del credito ex art. 2467 c.c.; la crisi era a quell’epoca già emersa, né è stato evidenziato alcun interesse della socia a quell’operazione, che ebbe l’unico effetto di mettere a disposizione della società il significativo importo di € 500.000,00.

Si deve poi osservare che, alla richiesta del commissario circa l’esistenza di documentazione relativa ad un’eventuale mancata accettazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di acquisto avanzata da L. N., il responsabile amministrativo aveva risposto, tramite mail del 15.10.2015, di non esserne a conoscenza; lo scambio di lettere ora invece documentato dalla debitrice con la propria nota difensiva è privo di data certa.

Inoltre è da notare come la restituzione dell’importo sia avvenuta lo stesso giorno in cui si ebbe la disponibilità della somma erogata da Veneto Banca (per effetto di mutuo garantito da ipoteca su un diverso immobile) laddove invece – a seguire la ricostruzione della parte – la restituzione sarebbe dovuta intervenire, al più, al momento dell’iscrizione ipotecaria sul bene che la N. era (teoricamente) interessata ad acquistare, contestualmente alla sottoscrizione del mutuo con Mediocredito; sottoscrizione poi mai avvenuta, tanto che la diversa tempistica prescelta ha avuto l’unico effetto di attribuire quasi la metà della somma erogata da Veneto Banca alla socia: nella sostanza l’operazione ha permesso la restituzione del finanziamento di un socio, con la sostituzione di un credito eventuale e comunque postergato, ai sensi dell’art. 2467 c.c., con un credito ipotecario; o, se si preferisce, ha visto la fuoriuscita dalle casse sociali di cospicua liquidità – acquisita a fronte di iscrizione ipotecaria di primo grado – per il pagamento di un creditore eventuale e postergato.

Il pagamento verificato risulta, da un lato, ripetibile e, dall’altro (anche in considerazione delle certe difficoltà che gli organi della procedura avranno nel recupero, attesa la situazione patrimoniale dell’interessata come rappresentata dalla stessa debitrice nella sua nota), al di là della

rilevanza penale, ragione di credito risarcitorio nei confronti degli organi sociali.

* * *

La seconda vicenda rilevante ex art. 173 attiene all'andamento del rapporto con la società Gruppo D. 2000 S.p.A. (controllata dalla ricorrente e sottoposta alla sua attività di direzione e coordinamento), caratterizzato nel corso del 2014 dal sostegno finanziario ricevuto in termini incompatibili con una fisiologica condotta imprenditoriale (con influenza negativa sulla solidità finanziaria della controllata e depauperamento del valore della partecipazione della controllante, allora pari al 95% del capitale sociale) e da un rientro altrettanto poco fisiologico nei primi mesi del 2015, con l'effetto di favorire la creditrice Gruppo D. 2000 S.p.A. rispetto agli altri creditori.

Come illustrato dal commissario nella relazione ex art. 172 l.f., dal mese di giugno del 2014 la controllata Gruppo D. 2000 S.p.A., cliente di P., assumeva anche rapporti di fornitura a favore di quest'ultima: il conto acceso al cliente Gruppo D. 2000 S.p.A. rimaneva negativo da maggio 2014 fino al 30.01.2015 (€ -389.421,00) con picco debitorio al 12.09.2014 (€ -1.153.609,00). Nei mesi immediatamente antecedenti la presentazione della domanda di concordato preventivo (inizio 2015), la P. provvedeva a ridurre la propria esposizione debitoria verso la controllata Gruppo D. 2000 S.p.A.:

in data 18.12.2014, corrispondendo € 259.638,00 a titolo di capitale sociale sottoscritto il 22.05.2012 ancora da liberare. La somma veniva bonificata contestualmente all'erogazione del Mutuo ipotecario acceso con Veneto Banca S.p.A., di cui si è detto precedentemente, con addebito sul conto corrente intrattenuto presso la banca mutuataria;

in data 04.02.2015, cedendo un importante credito che P. vantava verso la società Lc. S.p.A. per complessivi € 565.559,00;

effettuando, proprio in prossimità del deposito della domanda di concordato, forniture alla controllata, il 27.2.2015 per € 123.994,00 ed il 6.3.2015 per € 223.801,00.

Particolare rilievo assume la cessione del credito Lc., che, poche settimane prima del deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.f., ha privato la società di un credito di oltre mezzo milione di euro consentendo alla sola ex controllata di beneficiarne.

Nella propria nota difensiva P. ha contestato la sussumibilità della propria condotta nella categoria degli atti di frode, rappresentando che il credito vantato verso Lc. (poi ceduto) era stato oggetto di contestazione da parte della cliente, laddove quest'ultima, lamentando gravi difettosità di materiale fornite, aveva emesso fatture di addebito a fronte del materiale reso per complessivi € 359.496,70 e quindi bloccato i pagamenti, mandando insolute le R.I.BA. anticipate, ritenendo opponibile in compensazione il suo controcredito: in tale contesto, P. avrebbe ceduto il credito a Gruppo D. 2000 S.p.A., "così sostanzialmente costringendo

Lc. ad una definizione transattiva della controversia insorta per gli asseriti difetti delle forniture”.

Anche in tale caso la ricostruzione offerta dalla debitrice è parziale ed in ogni caso inidonea ad escludere il disvalore dell'operazione.

Si consideri che le operazioni si sono attuate con i seguenti atti:

1) proposta di cessione del “credito Lc.” da parte della Gruppo D. 2000 S.p.A. datata 02.02.2015;

2) notifica di cessione del credito del 3.2.2015 indirizzata alla società Lc. S.p.A. per € 565.559,00;

3) accordo transattivo tra P. S.p.A. e Lc. S.p.A., datato 04.02.2015. In un solo giorno, dunque, P. avrebbe “costretto” Lc. alla transazione, per effetto della cessione del credito. In realtà gli atti di cui sopra sono chiara espressione di accordi già raggiunti, con riferimento al cui esito i creditori di P. non hanno in alcun modo beneficiato: ciò in quanto la transazione ha interamente confermato la bontà del credito ceduto (tanto che all'accordo transattivo Gruppo D. 2000 neppure ha avuto bisogno di partecipare) e lasciato in capo a P. gli effetti negativi (seppur più limitati rispetto all'iniziale pretesa di controparte) delle contestazioni ricevute. Rimane dunque confermato che Gruppo D. ha ricevuto un credito (non più contestato) di oltre € 500.000,00 che, se poteva dirsi contestato in precedenza... non lo fu dal giorno successivo alla cessione; credito pressoché immediatamente utilizzato da questa in compensazione del proprio debito verso Lc., che a propria volta ebbe il vantaggio di non dare corso ad esborsi in favore di P. e di ridurre il proprio credito – comunque a rischio attese le condizioni della debitrice – verso Gruppo D..

Si tratta, chiaramente, di un pagamento preferenziale in favore di una società partecipata, intervenuto in prossimità dell'accesso alla procedura concorsuale: anche in tale caso si affiancano la prospettiva revocatoria e la responsabilità degli organi sociali.

* * *

Con la sentenza n. 14552 del 26 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la condotta del debitore ante procedura obiettivamente depauperativa del patrimonio sociale può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 173 l.f., in ragione del “silenzio mantenuto” in ordine alla condotta stessa, considerando tale “comportamento reticente ... ostativo al consenso informato del ceto creditorio”.

Il pagamento di crediti (nella specie, di un credito postergato del socio e di un significativo credito di società partecipata) nell'imminenza del deposito, non adeguatamente giustificati alla luce della situazione economico-finanziaria della debitrice né della controprestazione, non sono stati oggetto di adeguata disclosure da parte della debitrice né al momento della presentazione della domanda di concordato, né al momento della formulazione della proposta ai creditori: né, come noto,

può ritenersi che la riconducibilità dei rilievi del commissario a quanto emergente dalla contabilità e dalla documentazione sociale equivalga alla cd. disclosure, tanto più alla luce della condotta della debitrice che ha perseverato nel negarne il disvalore (cfr., Cass., sentt. 15 ottobre 2014 n. 23387; 18.4.2014, n. 9050; 26.7.13, n. 18133).

D'altra parte, pare difficile sostenere che una condotta - sottaciuta - indubbiamente risoltasi nella sottrazione di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non debba esplicitare rilievo interruttivo della procedura quando risulti, come nel caso di specie, che essa abbia aggravato la crisi e diminuito in misura non irrilevante l'attivo a disposizione della massa dei creditori.

Da un ulteriore punto di vista, ad essere occultato è l'evidenziato credito risarcitorio della debitrice nei confronti degli organi sociali.

Come autorevolmente osservato in dottrina, il fatto che il commissario abbia il dovere di indagare su tali fattispecie, al fine di informare i creditori, non esclude certo che l'omissione e l'occultamento da parte del debitore di tali profili possano costituire un atto di frode, idoneo ad azionare il procedimento di revoca ex art. 173 l.f. Qualsiasi credito verso terzi che sia stato occultato, infatti, non cessa di essere azionabile da parte del liquidatore giudiziale o del debitore post omologa, ma questo non esclude certo la rilevanza della frode. Se il concordato prevede la cessione di tutti i beni e diritti nel patrimonio del debitore, infatti, il debitore deve rappresentare i presupposti per l'esistenza di tali azioni, anche se esse attengano a responsabilità gestionali, fornendo anzi un'informazione completa.

Ciò che l'ordinamento sanziona ai sensi dell'art. 173 l.f. non è infatti la meritevolezza del debitore, ma l'abuso informativo, insito nel non aver il debitore messo a disposizione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto voler valutare ai fini di esprimere il voto.

Solo la ricostruzione del commissario giudiziale ha, nel caso in esame, individuato chiaramente fatti rilevanti sottaciuti o non adeguatamente esposti nella loro gravità nella proposta, e ciò costringe pure a qualificare come non veridici i dati aziendali, essendo emersi crediti restitutori o risarcitori che la proponente aveva occultato, con pregiudizio per l'espressione di un voto informato e consapevole dei creditori.

B) (NON) FATTIBILITA' E MANCANZA DI CAUSA DEL CONCORDATO PROPOSTO

Il commissario giudiziale ha riscontrato variazioni significative quanto ai valori dell'attivo, tali da comportare una prognosi di non soddisfacimento in misura alcuna dei creditori chirografari.

Lo scostamento tra i valori dell'attivo ceduto come indicati nel piano attestato e quelli risultanti dagli accertamenti del commissario giudiziale viene riassunto nella seguente tabella:

RIEPILOGO ATTIVO

omissis

Per effetto di tali più corrette appostazioni e dell'altrettanto corretta ed opportuna rivisitazione dei fondi, risulta l'inadeguatezza del patrimonio ceduto a soddisfare tutti i creditori privilegiati, prima ancora che i chirografari (se ne ricava chiara evidenza, oltre che dalla relazione ex art. 172 l.f., dalle tabelle allegate dal commissario alla nota depositata in data 27.10.2015).

La società in concordato replica ai rilievi del commissario giudiziale con argomenti imperniati, sostanzialmente, sul richiamo all'attestazione ex art. 161 comma 3 l.f. nonché alle perizie di parte fatte eseguire in funzione della presentazione del piano e ad una proposta d'acquisto impegnativa acquisita con riferimento ai beni strumentali e alle giacenze di magazzino, confermando che il valore dei beni ceduti sarebbe comunque

significativamente superiore a quello tenuto in conto dall'organo rappresentativo della massa.

Ebbene in termini di principio, non v'è dubbio che il tema dell'effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo (la soluzione/gestione della crisi attraverso il soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve) inerisca alla cd. fattibilità economica del piano ed in quanto tale sia devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 1521/13).

Tuttavia qualora il commissario abbia l'evidenza di una sopravvalutazione dei beni di entità significativa, e comunque tale da determinare una prognosi di impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari, il tribunale non può che prendere atto della mancanza dei presupposti per l'ammissione della debitrice alla procedura concorsuale minore.

Verificato che gli accertamenti degli organi della procedura non si prestino a rilievi di incoerenza, se l'esito dei medesimi è quello sopra accennato il tema del valore dei beni ceduti alla massa dei creditori incide direttamente sulla cd. fattibilità giuridica del concordato, e quindi rientra nella sfera di cognizione tipica dell'organo giurisdizionale (negli stessi termini, Trib. Torino, decr. 20.5.2015 e Trib. Bergamo, decr. 9.10.2014).

Nel caso di specie gli approfondimenti svolti dall'organo imparziale appaiono condotti in modo tecnicamente adeguato, essendosi esplicitati nei seguenti termini:

- nomina di esperti estimatori qualificati e noti al tribunale per la capacità già dimostrata nell'ambito di procedure concorsuali per la valutazione delle poste attive riguardanti immobili, mobili e partecipazioni;

- assunzione di informazioni esterne attraverso ricerche di mercato sui valori di compravendita dei fabbricati industriali nella provincia di Pordenone;

- assunzione di valori mobiliari ed immobiliari comunque superiori di circa il 25% rispetto a quelli espressi nelle relazioni tecniche del perito di procedura;

- valutazione critica delle informazioni ricevute e delle relazioni di stima degli esperti tenuto conto delle condizioni di mercato, dei tempi di realizzo, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei beni mobili ed immobili, delle condizioni in cui è prevista la dismissione dei beni;

- analisi del processo di validazione del valore economico della

partecipazione in Gruppo D. 2000 S.p.A. condotto da professionista parimenti qualificato e delle circostanze incidenti sul valore di mercato della stessa, con raccolta di informazioni ulteriori presso fonti esterne attendibili (società di business information);

- valutazione analitica dei crediti commerciali in base alle notizie raccolte presso la società e presso soggetti terzi.

Proprio con riferimento alle voci dell'attivo per le quali maggiore è il divario tra le ipotesi di realizzo affacciate dalla debitrice e quelle enunciate dal commissario si conferma la ragionevolezza delle valutazioni di cui alla relazione ex art. 172 l.f.

Ci si riferisce alla valutazione dell'opificio in * e al valore della partecipazione nella società Gruppo D. 2000 S.p.A.

Quanto al primo, si ha un valore esposto dal commissario di € 1.250.000,00 (a fronte di una stima dell'ausiliario nominato nel corso della procedura di € 1.000.000,00), laddove la società ha previsto un ricavato di € 2.316.000,00, che in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alla sua ubicazione ed alla sua vetustà risulta obiettivamente – secondo le adeguate valutazioni del perito della procedura – non realizzabile, come d'altra parte conferma la mancata acquisizione (a molti mesi dall'avvio della procedura) di manifestazioni d'interesse all'acquisto.

Quanto alla seconda, già il tribunale aveva evidenziato, nel concedere il termine ex art. 162 l.f., l'inverosimiglianza delle conclusioni raggiunte in proposito dall'attestatore: le ulteriori e più compiute argomentazioni spese da costui nell'integrare l'attestazione giustificavano in quella sede l'apertura della procedura, comportando la necessità di una verifica necessariamente demandata a professionisti esperti. Tale verifica ha dato esito decisamente negativo, essendo emerse criticità di metodo nella validazione della perizia di parte posta dall'attestatore a base delle proprie argomentazioni; soprattutto, appare insuperabile (anche in tal caso, in assenza di qualsiasi manifestazione d'interesse per l'acquisto della partecipazione) l'evidenza dell'assai difficile collocabilità sul

mercato di una quota di partecipazione minoritaria in una società a responsabilità limitata a ristrettissima base azionaria, società che versa in una situazione di difficoltà finanziaria ed opera in un comparto tra i più colpiti dalla crisi economica: appare pertanto ragionevole (ed invero financo ottimistico) assumere, come ha fatto il commissario, quale possibile prezzo di scambio della partecipazione la frazione del patrimonio detenuto dalla P. S.p.A. (47,50%), come stimato dal perito nominato dalla stessa debitrice.

Tenuto conto di ciò, e della fisiologica maggior attendibilità delle perizie eseguite dall'organo di promanazione giurisdizionale rispetto a quelle di parte, la prognosi d'incapienza del patrimonio ceduto, in relazione al fabbisogno concordatario, non può che trovare conferma, con conseguente svuotamento della c.d. causa in concreto del concordato preventivo, consistente nell'idoneità del piano a consentire da un lato la regolazione dello stato di crisi dell'imprenditore e dall'altro il soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (cfr. ancora Cass., Sezioni Unite, sent. 23.1.2013 n. 1521).

D'altra parte, se, pacificamente, il tribunale può verificare coerenza, logicità e ragionevolezza delle argomentazioni dell'attestatore già in sede di ammissione – prerogativa riconosciuta dalle Sezioni Unite – (e pertanto esercitare il potere ex art. 162 cpv. l.f. di richiedere integrazioni e chiarimenti e, ove la richiesta resti insoddisfatta, dichiarare in limine inammissibile la domanda), altrettanto potrà fare nelle fasi successive (revoca, omologazione) laddove l'inadeguatezza dell'attestazione venga evidenziata dalle verifiche successive.

Infatti, da un lato il controllo di legittimità si realizza (ancora Sezioni Unite, sent. n. 1521/2013) “mediante un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi” e dall'altro l'art. 173 ultimo comma l.f., consentendo la revoca “se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”, dimostra l'assenza di preclusioni a carico del tribunale a riesaminare criticamente, in fase di revoca od omologa, profili già scrutinati e/o trascurati al momento dell'ammissione.

Le carenze evidenziate in ordine alla presentazione e valutazione degli elementi patrimoniali posti dalla debitrice a disposizione dei creditori non consentono né al piano né alla relazione dell'attestatore di assolvere la funzione informativa richiesta, rendono non plausibile la valutazione di fattibilità del concordato e ne minano – infine – la causa concreta, che è quella di garantire una significativa soddisfazione ai crediti rappresentati nel rispetto dei termini di adempimento prestabiliti.

* * *

Revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, e dato atto che la creditrice Giuntra S.r.l., che già aveva depositato il ricorso n. 3/15 I.F. ex art. 15 l.f. – la cui trattazione è stata via via rinviata per il necessario coordinamento con la procedura di concordato preventivo – ha insistito per la dichiarazione di fallimento della debitrice (istanza cui all'udienza si sono associati i creditori M. e I.

S.r.l.), deve darsi corso alla medesima, sussistendone tutti gli ulteriori presupposti, sulla base delle risultanze che seguono:

- 1) competenza di questo Tribunale in relazione alla sede dell'impresa;
- 2) qualità, in capo alla debitrice, di imprenditore commerciale non piccolo, risultando ampiamente superate tutte le soglie di cui all'art. 1 l.f.;
- 3) stato di insolvenza, come si desume con assoluta certezza dagli elementi offerti dalla stessa società e dagli esiti dell'attività del commissario giudiziale, puntualmente compendiate nella relazione ex art. 172 l.f..

Appare opportuno nominare Curatore la rag. D. A., che, nella qualità di commissario giudiziale, ha acquisito opportuna conoscenza degli elementi che possono consentire la migliore e più sollecita gestione della procedura fallimentare.

P.Q.M.

visti gli artt. 173 e 162 comma 2°, nonché 1, 5, 16 e segg. del r.d. 16.3.1942, n. 267,

il Tribunale di Pordenone

- 1) revoca l'ammissione della debitrice al concordato preventivo n. 9/15 CP, disponendo l'inserimento di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo;
- 2) dichiara il fallimento di P. S.p.A., con sede legale in *;
- 3) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Petrucco Toffolo;
- 4) nomina Curatore la rag. D. A., con studio in Pordenone;
- 5) ordina alla fallita di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) autorizza il Curatore ad iniziare immediatamente le operazioni di inventario;
- 7) stabilisce per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice Delegato, il giorno 5.2.2016, ore 9.30;
- 8) per la presentazione al curatore delle domande tempestive di insinuazione assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo di cui al capo che precede.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 30.10.2015.